

CAPITOLATO

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

L'affidamento ha per oggetto la gestione diretta, con applicazione delle tariffe comunali previste per la tipologia di palestra in argomento (classificazione: sala motoria), della struttura denominata "Palestra Mazzini" ubicata in via Legnano, 2 come da planimetria allegato A) al Bando Pubblico, con superficie complessiva di mq. 224,78.

L'impianto, con una capienza massima di 30 persone, è destinato allo sviluppo di attività motorie rivolte a giovani, adulti ed anziani, nonché a percorsi di avvicinamento alle attività motorie rivolte alla prevenzione e alla promozione della salute.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto e d'uso in cui si trova, che è ben noto all'affidatario, in quanto ha provveduto a visionarlo prima della stipulazione della convenzione.

Verbale ed inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti al momento della consegna della struttura.

Il soggetto gestore dovrà realizzare, con oneri a proprio carico l'intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione dei termoconvettori di riscaldamento come già definito in sede di istruttoria tecnica svolta dai competenti uffici comunali.

Nello specifico è richiesto al gestore di installare n.4 aerotermi taglia 15 KW nominale, con oneri a proprio carico, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie e nel rispetto della vigente normativa in materia.

A conclusione dei lavori dovrà essere fornita, entro e non oltre l'inizio della stagione invernale 2017, la certificazione richiesta dalla vigente normativa in materia, per l'impianto di riscaldamento, nonché rendicontazione delle spese sostenute.

Resta inteso che gli aerotermi installati dall'affidatario al termine del rapporto convenzionale verranno conferiti al Comune di Bologna. All'affidatario non verranno riconosciuti diritti di qualsiasi tipo (di proprietà, rimborso, risarcimento, ecc...) su di essi.

2. DURATA DELLA GESTIONE

La gestione è fissata per una durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Alla scadenza del contratto la struttura con tutte le migliorie, come risulterà dal più aggiornato verbale di consistenza e stato d'uso, dovrà essere riconsegnata al Quartiere, previa verifica dello stato dei beni.

3. CORRISPETTIVO ED ONERI PER LA GESTIONE

L'affidamento non prevede la corresponsione di alcun corrispettivo da parte del Quartiere.

Gli oneri per la gestione di cui all'art.5 del presente capitolato e la realizzazione degli interventi di cui all'art.1 sono totalmente a carico dell'affidatario e si intendono integralmente compensati dai proventi per la gestione di cui al successivo punto 4.

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma
(legale rappresentante)

4. PROVENTI PER LA GESTIONE

I proventi dell'affidatario per la gestione sono i seguenti:

- entrate derivanti da tariffe applicate ad società/associazioni sportive in applicazione delle tariffe fissate dalla Amministrazione comunale con atto PG. N. 232649/2011 e annualmente rivalutate in base alle percentuali fissate dall'ISTAT.
- entrate derivanti da tariffe applicate ad associazioni e/o ad altre realtà territoriali per iniziative che rispettino le finalità d'uso della struttura;
- proventi derivanti dall'organizzazione delle proprie attività sportive – ricreative;
- proventi dallo sfruttamento pubblicitario qualora autorizzato nel rispetto delle norme vigenti, ed in accordo con l'Amministrazione Comunale.

5. ONERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Sono a carico del soggetto affidatario i seguenti oneri:

- la gestione complessiva della Palestra e dei locali annessi, come da planimetria Allegato A) al Bando pubblico, secondo le caratteristiche dei medesimi, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;
- l'apertura, la custodia, la chiusura dell'impianto sportivo e la sorveglianza degli accessi al medesimo nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso;
- la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni;
- gli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- la piccola manutenzione e quella ordinaria, come da regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, [Allegato 1](#)) al presente capitolato;
- la conduzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e prodotti necessari;
- pagamento di tutte le utenze afferenti i locali (es. utenze per energia elettrica, acqua, riscaldamento, utenze telematiche e telefoniche, TARI, ecc.);
- lo sgombero della neve dai percorsi di accesso all'impianto, nonché il trattamento con sale al fine di prevenire la formazione del ghiaccio;
- l'esecuzione del piano di manutenzione ordinaria;
- la presentazione, al termine di ciascuna annata sportiva e comunque entro due mesi dalla sua conclusione, del rendiconto delle attività sportive svolte nel periodo contrattuale;
- la presentazione, all'Ufficio Sport del Quartiere, del rendiconto della gestione secondo il modello [Allegato 2](#)) al presente capitolato, al termine dell'anno solare di gestione;
- a riconsegnare al termine del contratto la struttura oggetto di gestione in buone condizioni di manutenzione, libera da persone, cose e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione stessa.

L'Amministrazione Comunale, ed in particolare il Quartiere, si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente l'impianto per iniziative del Quartiere stesso o da esso patrocinate.

Il numero massimo di giornate la cui calendarizzazione sarà comunicata tempestivamente al soggetto affidatario, per iniziative istituzionali e/o di pubblico interesse **è pari a n. 5 giornate all'anno**. L'affidatario dovrà garantire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito della palestra per la realizzazione di quanto sopra evidenziato.

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma
(legale rappresentante)

All'affidatario saranno richieste, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti l'affidamento di cui al presente capitolato, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione e quant'altro occorra per dare corso legale alla gestione, immediate e future.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale:

- la vigilanza e il controllo sulla regolarità della gestione delle attività sportive e accessorie;
- l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di interventi strutturali previsti nel piano di investimenti comunale, fatto salvo quanto previsto all'art.1;
- la manutenzione della centrale termica.

6. MIGLIORIE E MODIFICHE, DIVIETI

E' fatto divieto all'affidatario di effettuare qualsiasi intervento che possa modificare e/o trasformare la struttura, le installazioni, gli impianti, gli accessori e le pertinenze della Palestra senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Quartiere che valuterà l'opportunità dell'operazione e dovrà rilasciare formale autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art.1.

E' fatto divieto all'affidatario di installare, nei locali/spazi ad essa concessi, apparecchi automatici quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza in applicazione della L. R. n. 5/2013 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*".

E' fatto divieto all'affidatario di subappaltare il servizio nella sua totalità.

7. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario del servizio esercita la qualifica di Responsabile dell'Impianto Sportivo.

È fatto obbligo all'Affidatario di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

L'affidatario:

- è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato;
- dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal Testo unico della sicurezza – D.Lgs 81/08 -, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;

- si obbliga alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio, tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;

- dovrà assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma

(legale rappresentante)

previdenze sociali. Si obbliga inoltre ad organizzarsi in modo tale da prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare la incolumità del personale addetto ai lavori;

- dovrà fornire, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

L'Affidatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, come:

*** Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)** per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente gestione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a :

- conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio (con sotto limite di € 500.000,00);
- danni alle cose che trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
- danno da inquinamento accidentale (sotto limite 500.000,00).

*** Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da **prestatori di lavoro** addetti all'attività svolta, ed oggetto della gestione dei quali l'appaltatore sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali il soggetto affidatario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'appaltatore l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del soggetto affidatario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola Buona Fede INAIL".

*** Coperture assicurative previste, come da normativa vigente, contro gli infortuni e le malattie**

PER ACCETTAZIONE
Data
Firma
(legale rappresentante)

connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, qualora ci si avvalga di volontari.

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in appalto dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della gestione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art.1916 C.C.) nei confronti del soggetto affidatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il soggetto affidatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del soggetto affidatario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Bologna per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.”

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa alla Quartiere prima della sottoscrizione del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'impresa aggiudicataria, non esonerano l'Affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

E' a carico del soggetto affidatario la comunicazione della prescrizione che le società sportive o soggetti assegnatari in uso degli spazi provvedano alla copertura assicurativa dei propri iscritti.

Resta inteso che l'affidatario, nei casi in cui sia l'utilizzatore diretto dell'impianto, deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'affidatario:

- dovrà, nel rispetto delle normative in essere, avvalersi di personale con adeguata qualificazione professionale, competenza e con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dal servizio;
- dovrà trasmettere al Quartiere, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato e dovrà, altresì, comunicare le eventuali variazioni di personale. Il personale addetto sarà a totale carico dell'affidatario, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale.
- è responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale e dovrà garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni;
- dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma
(legale rappresentante)

- obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale
 - è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle attività di cui al presente capitolato;
 - dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

9. VIGILANZA/CONTROLLI

Tramite gli operatori dell'Amministrazione il Quartiere mantiene la vigilanza sullo svolgimento dei servizi e la gestione della struttura, inoltre ha la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione degli stessi attraverso l'ausilio di incaricati scelti a sua discrezione, anche estranei all'Ente.

In particolare l'Amministrazione Comunale potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'affidatario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato.

10. DANNI ED ATTREZZATURE ED ARREDI

L'affidatario è direttamente responsabile:

- dell'uso delle attrezzature e degli arredi esistenti presso la palestra;
- di tutti gli eventuali danni accertati, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati alle attrezzature ed arredi di cui sopra, che a giudizio dell'Amministrazione risultassero prodotti dal personale in servizio presso le strutture, fatte salve le normali usure.

11. PENALITÀ CONTRATTUALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato, con particolare riferimento all'applicazione del modello di gestione ed agli interventi di manutenzione, di funzionalità e di custodia/pulizia sull'impianto.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'affidatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di **cinque giorni** lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1000,00, per ogni inadempienza grave.

Sono considerate gravi inadempienze (elenco non esaustivo ma esemplificativo, quindi ulteriori

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma
(legale rappresentante)

eventi potranno essere valutati se rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio):

- a) la mancata esecuzione di uno dei servizi od oneri oggetto del capitolato e/o contratto;
- b) la non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale degli impianti o degli oneri di custodia e/o pulizia;
- c) la mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria;
- d) il mancato rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL;
- e) la mancata presentazione del rendiconto della gestione;
- f) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

12. CAUSE DI RISOLUZIONE E DI RECESSO DEL CONTRATTO

Si rinvia a quanto previsto nell'art. 108 – Risoluzione e nell'art.109 – Recesso del D.lgs. 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile in materia di inadempimento contrattuale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'affidatario, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

La Convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e o sopravvenute calamità, che potrebbero rendere inagibile la struttura o parte di essa senza che all'affidatario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo

13. SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma

(legale rappresentante)

sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

L'Affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa eventualmente adottato (se a ciò tenuta ai sensi di legge), in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori.

L'Affidatario si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli art.13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs.196 /2003 e a trasferire tempestivamente al Quartiere, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.

L'Affidatario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

16. RECAPITO

Tutte le comunicazioni tra i contraenti dovranno avvenire in forma scritta a mezzo di posta elettronica, a tal fine prima dell'avvio della gestione l'affidatario:

- dovrà comunicare al Quartiere l'indirizzo di posta elettronica dedicato al servizio di cui trattasi, analogamente il Quartiere comunicherà il proprio indirizzo mail dedicato allo stesso;
- dovrà, prima della formalizzazione del contratto, comunicare la sede operativa e il relativo recapito a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al contratto;
- dovrà nominare un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale e il corretto svolgimento del servizio.

Il Quartiere si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Referente, l'affidatario dovrà immediatamente comunicare all'Amministrazione il nominativo di un sostituto.

DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato si applicheranno: le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto

Allegati:

[Allegato 1\) interventi di manutenzione ordinaria;](#)

[Allegato 2\)rendiconto della gestione](#)

PER ACCETTAZIONE
Data
Firma
(legale rappresentante)

Il Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno
Davide Minguzzi

PER ACCETTAZIONE

Data

Firma
(legale rappresentante)